

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

[D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (di seguito Codice)]

Entrata in vigore delle ultime modifiche (D.Lgs. n. 153/2014): 26 novembre 2014

D.P.C.M. n. 193/2014

"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 159/2011

Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2015

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTIVITÀ CONTRATTUALE - PROCEDURE DI GARA – ATTIVITÀ VARIA ECC.	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA DA
<ul style="list-style-type: none">- Per la stipulazione o approvazione di CONTRATTI E PER LA CONCESSIONE di erogazioni a favore di chi:<ul style="list-style-type: none">➤ esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa,➤ esercita attività artigiana in forma di impresa individuale,➤ esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.- Per il RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI O LICENZE di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;- Per gli altri casi previsti dall'articolo 83, comma 3, lettera a) e b) del Codice;- Per i PROVVEDIMENTI GLI ATTI, I CONTRATTI E LE EROGAZIONI il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 €. <i>[articolo 83, comma 3 del Codice]</i>	NESSUNA
<ul style="list-style-type: none">- SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE tra 150.000,00 € e 207.000,00 € <i>[articolo 83 comma 3 lettera e) ed articolo 91, comma 1 lettera a) del Codice]</i>	COMUNICAZIONE ANTIMAFIA "Banca dati nazionale"
<ul style="list-style-type: none">- LAVORI PUBBLICI tra 150.000,00 € e 5.186.000,00 € <i>[articolo 83 comma 3 lettera e) ed articolo 91, comma 1 lettera a) del Codice]</i>	
<ul style="list-style-type: none">- SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE pari o superiori alla soglia comunitaria 207.000,00 € <i>[articolo 91, comma 1 lettera a) del Codice]</i>	INFORMAZIONE ANTIMAFIA "Banca dati nazionale"
<ul style="list-style-type: none">- LAVORI PUBBLICI pari o superiori alla soglia comunitaria 5.186.000,00 € <i>[articolo 91, comma 1 lettera a) del Codice]</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Per le CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE O DI BENI DEMANIALI per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SU MUTUO o ALTRE EROGAZIONI dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, superiore a 150.000,00 € <i>[articolo 91, comma 1 lettera b) del Codice]</i>	
<ul style="list-style-type: none">- Per l'autorizzazione di SUBCONTRATTI (SUBAPPALTI), CESSIONI (DI CREDITO), COTTIMI, concernenti l'esecuzione di contratti d'appalto superiore a 150.000,00 € <i>[articolo 91, comma 1 lettera c) del Codice]</i>	

Note:**BANCA DATI UNICA NAZIONALE:**

[articolo 96 e ss. del Codice]

Presso il Ministero dell'interno è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che è operativa dal 22 gennaio 2015.

La Banca dati è connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA [Direzione Investigativa Antimafia (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri)] e quelle detenute da soggetti

Pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione/l'informazione antimafia liberatoria.

L'art. 99 bis del Codice stabilisce che, qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3.

Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del Codice sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

SOGGETTI RICHIEDENTI:

[articolo 83, comma 1 del Codice]

Devono acquisire la documentazione antimafia:

- le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di opere pubbliche.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA:

[articolo 85 del Codice]

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.

TERMINE PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA:

[articolo 88, commi 4 e 4-bis rispettivamente articolo 92, comma 2 e comma 3 del Codice];

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

La comunicazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, decorso questo termine si può procedere previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice.

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

L'informazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, solo per verifiche complesse + altri 45 gg, decorso questo termine si può procedere.

NEI CASI DI URGENZA:

[articolo 89 rispett.te 92, comma 3 del Codice]

Nei casi di urgenza, immediatamente, si può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione di cui all'articolo 89 rispett.te dell'informazione antimafia, inserendo ad esempio nell'atto la seguente clausola "La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Il Comune di Bolzano recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa."

SOGGETTI COMPETENTI A RILASCIARE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CASO MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI

[articolo 87 comma 2, articolo 90 comma 2 ed art. 99 bis del Codice]

La comunicazione/informazione relativa a soggetti/operatori economici/appaltatori aventi residenza o sede in Italia è rilasciata dalla prefettura/commissariato del governo della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale o sede secondaria con rappresentanza;

La comunicazione/informazione relativa a soggetti/operatori economici/appaltatori aventi residenza o sede all'estero è rilasciata dalla prefettura/commissariato del governo della provincia ove i soggetti richiedenti hanno sede.

"WHITE LISTS" – LAVORI PUBBLICI
(Articolo 29, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge, n. 114/2014)

Entrata in vigore: 25 giugno 2014

AMBITO DI APPLICAZIONE

VERIFICA NELLE WHITE LISTS

- Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle **attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa**, definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012:
 - a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
 - b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
 - c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
 - d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
 - e) *noli a freddo di macchinari;*
 - f) *fornitura di ferro lavorato;*
 - g) *noli a caldo;*
 - h) *autotrasporti per conto di terzi;*
 - i) *guardiania dei cantieri.*
 - Per queste **attività** le stazioni appaltanti, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, devono, infatti, avvalersi di appositi **elenchi** c.d. "white lists", istituiti presso ogni Prefettura (*per le imprese aventi sede in provincia di Bolzano, questi elenchi sono tenuti dal Commissariato del Governo*), ai quali le imprese hanno l'obbligo di iscrizione.
 - Per detti PROVVEDIMENTI la verifica nelle c.d. "white lists" deve essere effettuata obbligatoriamente **ed a prescindere dalle soglie** stabilite dal Codice antimafia.
 - L'ISCRIZIONE nella c.d. "white lists" (*attenzione: non la mera istanza d'iscrizione*) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
 - Conseguentemente, anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti attività non comprese nel suddetto elenco, per le quali però debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, è utile preventivamente verificata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nelle c.d. "white lists" e, qualora essa non sia presente, bisogna procedere con la richiesta di comunicazione o informazione alla competente Prefettura/Commissariato del Governo.
- (art. 29, del legge n. 114/2014, che ha sostituito il comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012; all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012)*

- con riferimento all'appaltatore nel caso in cui nel contratto di appalto siano previste, all'interno di un'opera o prestazione più complessa, una o più delle prestazioni indicate;
- con riferimento al subappaltatore nel caso di contratto di subappalto avente ad oggetto una delle dette attività;
- in caso di ATI, la verifica sarà effettuata con riferimento all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta e, in caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore;
- la verifica nelle c.d. "white lists" va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subappalto;
- fino al 25.6.2015 è sufficiente la verifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione agli elenchi;
- la verifica dell'avvenuta iscrizione o presentazione dell'istanza è condizione necessaria al fine di poter procedere a qualsiasi forma di stipulazione/autorizzazione;
- quando si verifica la sola presentazione dell'istanza, si deve riportare ciò nell'atto ed informare contestualmente la Prefettura/Commissariato di Governo competente.
- in caso di successivo diniego di iscrizione da parte della Prefettura/Commissariato di Governo competente, si procederà al recesso del contratto /alla revoca dell'autorizzazione.